

▪ **CONCORSO PUBBLICO QUALE DEROGA GENERALE PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO**

**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 novembre 2006 n. 363**

**Il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni;** esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. **Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico;** altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (2). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), il quale - **in violazione del principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost. ed in mancanza di ragioni giustificatrici della deroga** - prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall'esterno – qualora abbia prestato servizio per almeno sei anni, svolgendolo «con particolare successo» – può essere iscritto, con delibera della Giunta provinciale, nella sezione A) dell'albo degli aspiranti dirigenti, e che tale iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto.